



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Magistrale: Modificazioni.

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento Didattico-tipo di Corso di Studio, emanato giusto D.R. n. 1464 dell'8 luglio 2019 *"La verifica della preparazione dello studente (ex art. 6, comma 2 del D.M. 270/04) viene effettuata, dopo l'immatricolazione, da un'apposita Commissione nominata in seno al Consiglio di CdS"*;

- che, analoga previsione risulta contenuta all'art. 5 dei Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale ad accesso libero;

Rilevato:

- che, il Nucleo di Valutazione d'Ateneo, nell'ambito della relazione relativa all'anno 2019, trasmessa con nota prot. n. 107735 del 5/11/2019, ha rilevato che *" per regola dell'Ateneo di Messina, la verifica della preparazione personale degli studenti che intendono iscriversi ad un Cds magistrale avviene solo in un momento successivo all'immatricolazione. Ciò non corrisponde al dato letterale del quadro normativo nazionale di riferimento"*;

- che, si è reso necessario, per quanto sopra rilevato dal Nucleo di Valutazione, procedere alla modifica dell'art. 5 comma 2 del Regolamento Didattico-tipo di Corso di Studio, emanato giusto D.R. n. 1464 dell'8 luglio 2019 - *Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione iniziale (Se CdS Magistrale)*;

- che, in particolare, gli Organi di Governo hanno approvato ed espresso parere favorevole in merito alla modifica del comma 2 dell'art. 5 del Regolamento Didattico-Tipo di Corso di Studio, emanato giusto D.R. n. 1464 dell'8 luglio 2019 - *"Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione iniziale (Se CdS Magistrale)"* - nei termini che seguono: *" 2. La verifica della preparazione dello studente (ex art. 6, comma 2 del D.M. 270/04) viene effettuata, prima dell'immatricolazione, da un'apposita Commissione nominata in seno al Consiglio di CdS"*.

Visto:

- l'art. 6 comma 2 del D.M. n. 270/04, ai sensi del quale: "...Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici..";

- l'art. 11 comma 7 lett. f) del D.M. n. 270/04, ai sensi del quale: " *I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale*";

- l'art. 6 comma 2 del D.M. 16 marzo 2007 – *Determinazione delle classi di laurea magistrale* -, ai sensi del quale: "*Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 e dell'articolo 11, comma 7, lettera f), del predetto decreto ministeriale*";

- l'art. 19-bis, comma 1 del Regolamento Didattico d'Ateneo modificato, da ultimo, giusto D.R. n. 1636 del 22 Luglio 2015, ai sensi del quale: "*...Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accesso ai corsi universitari, gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida approvate con il provvedimento ministeriale 386/2007. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio. Potrà non essere richiesta la verifica a coloro che abbiano conseguito la laurea con un voto non inferiore ad un minimo stabilito dal regolamento didattico stesso*".

Ritenuto:

- che, in seguito a quanto rilevato dal Nucleo di Valutazione nella suindicata relazione, occorre adeguare l'art. 5, comma 2, dei Regolamenti didattici dei Corsi di laurea magistrale alla modifica apportata nella parte *de qua* all'art. 5, comma 2, "*Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione iniziale (Se CdS Magistrale)*" del Regolamento Didattico-tipo dei Corsi di Studio;

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico quanto segue:

- approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione d'Ateneo, la modifica del comma 2 dell'art. 5 dei Regolamenti didattici dei Corsi di laurea magistrale interessati che viene così riformulato:

*“2. La verifica della preparazione dello studente (ex art. 6, comma 2 del D.M. 270/04) viene effettuata, **prima dell'immatricolazione**, da un'apposita Commissione nominata in seno al Consiglio di Cds”;*

- dare mandato alle competenti strutture d'Ateneo di procedere d'ufficio ad apportare la suindicata modifica nei regolamenti didattici dei corsi di studio di laurea magistrale interessati, con efficacia a decorrere dall'A. A. 2020/2021;

- dare mandato alle competenti strutture di Ateneo di porre in essere gli eventuali adempimenti consequenziali.

Il Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno